

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dr. Guido Petrigni Consigliere

dr. Giuseppe Vella Primo Referendario- relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23673 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 8 maggio 2024, ritualmente notificato, nei confronti di:

Mo. Ma., nato il (Omissis) a (Omissis) e residente a (Omissis), difeso dall'avv. Gi. Ga. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in (Omissis);

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 10 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Gerardo De Angelis, il relatore dott. Giuseppe Vella, il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Cr. Va., e l'avv. Gi. Ga. Per il convenuto Mo. Ma.

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 8/5/2024, ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (d'ora in poi c.g.c.), la Procura regionale ha convenuto in giudizio Ma. Mo., chiedendone la condanna al pagamento in favore della Regione Marche della somma di € 31.200,00, da maggiorarsi di accessori e spese processuali (queste ultime da rifondersi allo Stato), a titolo di risarcimento del danno arrecato all'immagine ed al prestigio della medesima, per effetto di comportamenti delittuosi e penalmente sanzionati.

II. In proposito, la Procura ha riferito che il Mo., in qualità di direttore generale dell'Ae. s.p.a., società a partecipazione maggioritaria della Regione Marche, incaricata della gestione dei servizi aeroportuali presso lo scalo di (Omissis), era stato coinvolto in un procedimento penale per reati di peculato, avendo illecitamente utilizzato fondi aziendali per scopi personali, esulanti dalle specifiche attività d'interesse pubblico.

Tale procedimento penale si era concluso con la condanna definitiva del Mo. alla pena della reclusione per anni due, mesi undici e giorni venti e con interdizione temporanea dai pubblici uffici di durata pari a quella della pena principale, giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 42952 del 17/9/2019, pubblicata il 18/10/2019.

In particolare, la Procura ha illustrato l'evolversi del procedimento penale, evidenziando che, in sede di giudizio di primo grado, il Tribunale di Ancona con sentenza n. 967 del 28/4/2016 aveva dichiarato il Mo. colpevole dei reati descritti nel capo A dell'imputazione, limitatamente

agli specifici fatti relativi all'utilizzo di carte di credito aziendali per scopi diversi da quelli sociali, tra cui addebiti all'Ae. di pagamenti in favore della società statunitense "In. Wh. Wh.", di pagamenti per l'applicazione Apple "I-Tunes EUR London", di spese per consumazioni in ristoranti vari del Centro-Nord Italia, di spese di soggiorno in alberghi, comprensive di extra, tra cui fitness e noleggio di autovetture, di spesa per pernottamento in un albergo di (Omissis), giustificato come "spesa di rappresentanza", di pagamento della fattura n. 987/2009 dell'Hotel Gi. di Nu., di pagamento della fattura della Hertz per € 1.031,00, di pagamenti di multe per violazioni del Codice della Strada.

Il Tribunale, riconosciute le attenuanti generiche e ravvisata la continuazione dei fatti illeciti, aveva condannato il Mo. alla pena di anni tre di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione dall'esercizio di funzioni direttive in imprese e persone giuridiche per la durata della pena principale; inoltre, aveva condannato il Mo. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all'Ae. s.p.a., costituitasi parte civile, liquidati con valutazione equitativa in complessivi € 30.000,00, nonché alla rifusione delle spese processuali.

Tale sentenza veniva impugnata dal Mo. dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona, che con sentenza n. 974/2018 del 21/5/2018 confermava la pronuncia di primo grado, condannando l'appellante al pagamento delle ulteriori spese processuali e di difesa in favore della parte civile.

Con sentenza n. 42952 del 17/9/2019, depositata in cancelleria il 18/10/2019, passata in giudicato, la Corte di Cassazione così statuiva: "Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai pagamenti di multe per le violazioni del codice della strada di cui al capo A) perché il fatto non sussiste ed elimina il relativo aumento di pena per la continuazione interna, pari a giorni dieci di reclusione. Per l'effetto, ridetermina la pena finale in anni due, mesi undici e giorni venti di reclusione e sostituisce alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, di cui all'art. 317-bis c.p., quella temporanea pari alla durata della pena, confermando le restanti statuizioni penali. Revoca le statuizioni civili e rigetta il ricorso nel resto".

Ciò premesso, la Procura ha evidenziato che la vicenda delittuosa di cui si era reso protagonista il Mo. ed il correlativo procedimento penale avevano avuto una notevole risonanza mediatica, come dimostrato da numerosi articoli di stampa (tra cui: CO. AD., edizione cartacea del 19 settembre 2014, "L'ex D.G. accusato di peculato e truffa - Ae. - rinviato il processo a Mo."; IL. ME. di Ancona, edizione cartacea del 15 aprile 2016, "Spese con i fondi del Sanzio, tre anni a Mo."; CO. AD., edizione cartacea del 14 giugno 2016, "L'ex D.G. Mo. ora rischia un altro processo"; CO. AD., edizione on line del 27 settembre 2019, "(Omissis): ex manager dell'aeroporto condannato per spese extralusso"; CO. AD., edizione on line del 27 maggio 2021, "Soldi distratti da Ae., arriva la condanna bis per Mo.: pena di 5 anni per peculato. Colpevoli anche tre imprenditori").

Da ciò, secondo la Procura, era derivata una grave lesione dell'immagine e del prestigio non soltanto dell'Ae. s.p.a. ma anche della Regione Marche, quale socia di maggioranza di tale società (incaricata dell'espletamento di servizi di preminente interesse pubblico) nonché erogatrice in favore della medesima di frequenti ed ingenti risorse finanziarie, necessarie per garantirne il regolare funzionamento e ripianarne le ingenti perdite di esercizio.

Sulla base della documentazione acquisita all'esito dell'istruttoria espletata, la Procura aveva, quindi, formulato invito a dedurre nei confronti del Mo., contestandogli il danno all'immagine arrecato alla Regione Marche.

Ritenendo non condivisibili le deduzioni fornite dal Mo., la Procura lo ha citato in giudizio per rispondere di tale danno.

In primo luogo, il P.M. ha evidenziato la sussistenza della giurisdizione del Giudice contabile, considerato che, come affermato dalla consolidata giurisprudenza (v.: Corte di Cassazione, SS.UU., sent. n. 26806/2009, n. 27733/2013; Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 53/2018; Sez. II App., sent. n. 718/2016; Sez. III App., sent. n. 228/2012; Sez. Lombardia, sent. nn. 23/2022, 49/2018, 194/2012; Sez. Trento, sent. n. 43/2016), dalle condotte penalmente rilevanti poste in essere dagli amministratori di società partecipate può derivare una lesione diretta anche all'immagine dell'Amministrazione pubblica partecipante, considerata la riferibilità, nella percezione della collettività, allo stesso Ente pubblico partecipante dell'attività svolta dalla società partecipata e, per essa, dai suoi amministratori.

D'altronde, secondo la Procura, l'affermazione della giurisdizione della Corte dei conti in questo specifico ambito risulta coerente con la previsione dell'art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 (ancorché tale decreto sia entrato in vigore successivamente al verificarsi delle condotte illecite oggetto del presente giudizio), il quale dispone che: "Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione".

In secondo luogo, la Procura ha sostenuto che, tenuto conto della carica di direttore generale dell'Ae., all'epoca ricoperta dal Mo., e delle modalità con cui egli aveva operato, i comportamenti delittuosi da lui tenuti avevano indubbiamente leso gli interessi della Regione Marche (titolare di partecipazione maggioritaria in tale società ed erogatrice alla medesima di ingenti finanziamenti) all'integrità della propria immagine ed alla tutela della propria onorabilità e credibilità dinanzi alla collettività amministrata, la quale identificava l'Ae. come una "longa manus" dell'Amministrazione regionale, in quanto espletante un servizio di preminente interesse pubblico, quale la gestione dell'unico aeroporto ubicato nel territorio regionale.

Per quanto riguarda la quantificazione del danno all'immagine, avente natura non patrimoniale ma suscettibile di valutazione economica, la Procura ha sottolineato che i reati di peculato per i quali il Mo. è stato condannato in sede penale si collocano temporalmente in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1-sexies della L. n. 20/1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, della L. n. 190/2012, che, in relazione a fattispecie caratterizzate da indebito arricchimento, ha previsto, ai fini della determinazione dell'onere risarcitorio, il parametro presuntivo pari al "doppio delle utilità percepite".

Ciò premesso, il P.M. ha sostenuto che l'onere risarcitorio da porsi a carico del Mo. per il danno non patrimoniale arrecato all'immagine della Regione Marche va, quindi, determinato, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 del c.c.

A tal fine, dovrebbe tenersi conto:

in primo luogo, della natura e della gravità del reato (peculato continuato) per il quale il Mo. è stato condannato in sede penale, della carica apicale da lui ricoperta (direttore generale dell'Ae.), delle modalità caratterizzanti i fatti illeciti in questione, della loro reiterazione nel

tempo (periodo 2009/2012), della notevole risonanza mediatica che essi avevano avuto durante il procedimento penale;

in secondo luogo, dell'ammontare delle utilità che sarebbero state dal medesimo indebitamente percepite, ammontanti a circa € 52.000,00 (v. prospetto riassuntivo allegato all'atto di citazione);

in terzo luogo, della percentuale media di partecipazione della Regione Marche al capitale sociale dell'Ae., pari a circa il 60%, con riferimento all'arco temporale in cui si era svolto il procedimento penale.

Pertanto, la Procura ha chiesto la condanna del Mo. al pagamento in favore della Regione Marche della somma di € 31.200,00, ossia in misura pari al 60% dell'importo delle utilità (€ 52.000,00) che il medesimo avrebbe indebitamente conseguito.

III. Il Mo. si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 20/1/2024.

III.1 Preliminarmente, il convenuto ha eccepito la maturata prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti, sostenendo che l'Amministrazione regionale era a conoscenza della vicenda sin dall'epoca (giugno 2010) in cui la Guardia di Finanza ne aveva fornito una prima segnalazione.

Ad avviso del medesimo, "altra data di piena conoscibilità dei fatti è quella del febbraio dell'anno 2014, epoca del rinvio a giudizio del Mo., peraltro, oggetto di ampia risonanza mediatica. In alternativa, le predette informazioni erano a conoscenza della Procura regionale dal 15/4/2016 o dalle altre date riportate negli articoli di stampa, offerti in comunicazione da controparte".

Pertanto, dovendo il termine di decorrenza della prescrizione essere individuato "nella percepibilità e conoscibilità obiettiva del danno da parte del soggetto danneggiato", l'azione di responsabilità amministrativa dovrebbe essere dichiarata prescritta.

III.2 In secondo luogo, il Mo. ha evidenziato che l'Ae. s.p.a. si era costituita, anche in rappresentanza dei soci, come parte civile nell'ambito del procedimento penale, "quale persona offesa dal reato di cui all'art. 314 c.p., iscritto al capo a) dell'imputazione, in quanto titolare degli interessi all'integrità del patrimonio dell'ente medesimo ed al buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, da intendersi come corretta allocazione delle risorse in mano pubblica, tutelati dalla norma incriminatrice in questione e lesi dalle condotte poste in essere dal Mo."; da ciò deriva che: "L'azione per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, eventualmente cagionati dai comportamenti del convenuto, è stata esercitata all'interno del processo penale, con successiva estinzione, per effetto di compensazione, di ogni partita di dare".

III.3 In ordine all'ammontare del danno, il Mo. ha eccepito che nell'atto di citazione è stato erroneamente indicato in € 52.000,00 il danno patrimoniale cagionato all'Ae. s.p.a.; in realtà, "nella sentenza penale di primo grado, a pagina 135, risulta chiaramente specificato che il danno patrimoniale, sulla base di quanto sopra analiticamente esposto per i capi in cui è stata accertata la penale responsabilità dell'imputato, può essere quantificato nella somma di € 15.000,00 (tenuto conto che l'importo delle sanzioni amministrative è già stato rimborsato dall'imputato e per lo stesso la parte civile non ha spiegato domanda di risarcimento), mentre quello non patrimoniale, che può essere riconosciuto ex art 185 c.p. limitatamente all'aspetto della lesione arrecata all'immagine ed al decoro della società, può liquidarsi in via equitativa nella misura di ulteriori € 15.000,00, atteso che i fatti, seppure nella loro sicura modestia

patrimoniale, hanno riguardato una società nota nella Regione per gestire l'unico aeroporto civile presente, le cui vicende si sono inevitabilmente rivelate di sicuro interesse e impatto nell'opinione pubblica locale (come confermano i numerosi articoli pubblicati su quotidiani locali in relazione alla vicenda per cui v'è processo)".

Pertanto, si evince che la domanda risarcitoria per il danno all'immagine è già stata accolta nel processo penale, mediante riconoscimento all'Ae. s.p.a. della spettanza della somma determinata, in via equitativa, in € 15.000,00, sulla base di motivazioni analoghe a quelle adottate dalla Procura della Corte dei conti.

III.4 Ciò premesso, il Mo. ha riferito che in data 9/4/2019 egli aveva stipulato una transazione con l'Ae. s.p.a., in base alla quale veniva disposta la compensazione tra gli emolumenti retributivi da lui rivendicati e gli importi dei risarcimenti per i danni già accertati, presunti e futuri, subiti dalla società per effetto delle presunte condotte illecite poste in essere dal Mo..

III.5 In merito alla situazione societaria di Ae., il Mo. Ha rilevato che, alla data del 19/9/2019, in cui il procedimento penale a suo carico è stato definito dalla Corte di Cassazione, "la quota societaria della Regione Marche all'interno del pacchetto azionario dell'Ae. s.p.a. risultava essere dell'8,5%, dato che il 29/7/2019 la Regione aveva ceduto il 91,5% delle quote azionarie al gruppo inglese Nj. Pa.. Da quel momento, laddove prima l'avesse mai avuto, l'Ae. s.p.a. ha perduto l'eventuale status di Ente Pubblico. È, inoltre, da notare che il processo penale nei confronti del Mo. non ha prodotto rilevanti danni d'immagine, non essendo stato di ostacolo alla Regione Marche, che ha potuto alienare ad un investitore privato il pacchetto azionario di maggioranza".

III.6 Il Mo. ha infine segnalato che uno degli articoli di stampa inseriti nel fascicolo di Procura (quello del Co. Ad. edizione online del 27/5/2021), il quale fa riferimento ad una condanna a carico del Mo. per anni 5, non riguarda il procedimento penale da cui ha tratto origine la richiesta risarcitoria della Procura regionale ma altra vicenda processuale, peraltro non ancora definita.

III.7 Conclusivamente, il Mo. ha chiesto che la domanda risarcitoria del P.M. sia dichiarata prescritta e, in subordine, sia respinta.

IV. All'odierna udienza, il P.M., rimettendosi all'atto di citazione, ha ribadito che la fattispecie in esame riguarda il danno all'immagine subito dalla Regione Marche per effetto dei comportamenti delittuosi tenuti dal Mo..

Ciò in quanto, all'epoca in cui si verificarono i fatti illeciti, la Regione deteneva la quota di maggioranza assoluta nel capitale sociale dell'Ae. s.p.a., che gestiva l'aeroporto regionale delle Marche, denominato "(Omissis)", in cui il Mo. ricopriva la carica di direttore generale.

Orbene, tale società rappresentava, di fatto, dinanzi alla comunità locale, regionale e internazionale la stessa Regione Marche, che, al fine di garantire il regolare espletamento di un servizio essenziale per lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, erogava ingenti finanziamenti all'Ae., anche al fine di ripianare le perdite di esercizio periodicamente riscontrate; ciò sino al luglio 2019, quando la Regione cedeva la quota di maggioranza assoluta del capitale sociale ad una ditta privata.

In tale contesto, secondo il P.M., nessuna rilevanza potrebbe avere nel presente giudizio l'atto di transazione stipulato dal Mo. nel 2019 con l'Ae. per definire il contenzioso tra essi pendente dinanzi al Giudice del Lavoro; tale transazione, infatti, ha riguardato i rapporti di dare/avere tra il Mo. e l'Ae., ai quali era estranea la Regione Marche.

Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, sollevata dal Mo., il P.M. ha evidenziato che relativo il dies a quo va individuato nella data (18/10/2019) in cui è stata pubblicata la sentenza di condanna penale definitiva, emessa dalla Corte di Cassazione; pertanto, la notifica nel gennaio 2024 al Mo. dell'invito a fornire deduzioni, con correlativo atto di costituzione in mora, è stata tempestiva; in proposito, il P.M. ha richiamato la vigente normativa e la consolidata giurisprudenza in materia.

Infine, con riferimento all'eccezione del Mo. circa l'irrelevanza dell'articolo di stampa del 27 maggio 2021 (allegato n. 9 al fascicolo di Procura), in quanto afferente ad altra condanna penale non definitiva da lui subita, il P.M. ha osservato che, sebbene tale condanna riguardi un'altra vicenda, nel suddetto articolo di stampa si fa menzione anche della precedente condanna del Mo. per i fatti illeciti compiuti in seno ad Ae.; da ciò si desume che l'eco mediatica della vicenda relativa all'Ae. persisteva ancora nel 2021, continuando a ledere l'immagine della Regione Marche.

Il P.M. ha concluso, insistendo per l'accoglimento della richiesta formulata nell'atto di citazione ed opponendosi all'esercizio del potere riduttivo richiesto dal Mo..

L'avv. Ga., difensore del Mo., ha ribadito le eccezioni e le conclusioni contenute nella memoria di costituzione.

In ordine alla quantificazione del danno all'immagine, l'avv. Ga. ha sostenuto che non sia stata fornita adeguata prova di esso e che, in ogni caso, l'importo indicato dalla Procura sia palesemente incongruo e sproporzionato, essendosi preso come parametro di riferimento l'importo del danno patrimoniale (€ 52.000,00), che era stato ipotizzato nella fase iniziale delle indagini ma che è stato poi notevolmente ridimensionato durante il procedimento penale sino ad € 15.000,00, come si evince dalle sentenze n. 967/2016 del Tribunale di Ancona e n. 974/2018 della Corte d'Appello di Ancona.

Infine, l'avv. Ga. ha sostenuto che l'importo del danno non patrimoniale, che era stato determinato nel giudizio penale in € 15.000,00, è stato ricompreso nella transazione stipulata dal Mo. con l'Ae., che avrebbe efficacia anche nei confronti della Regione Marche, la quale deteneva la maggioranza assoluta del capitale di tale società e che, assieme ad Ae., era stata indicata tra le parti offese nell'ambito del procedimento penale, in cui non si era, però, costituita come parte civile.

## DIRITTO

1. La progressione logica delle questioni da affrontare, in conformità al sistema delineato dall'art. 101, comma 2, del c.g.c., impone la prioritaria disamina delle questioni pregiudiziali di rito, poi delle questioni preliminari di merito e, infine, del merito della controversia, fermo restando che l'ordine di trattazione è, comunque, rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, sulla base di motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e di ragionevolezza (v. Corte Cost., sent. n. 272/2007, nonché Cass., SS.UU., sent. n. 29/2016).

2. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica, il Collegio ritiene, dunque, di dover esaminare l'eccezione, sollevata dal Mo., di maturata prescrizione quinquennale dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine.

Tale eccezione è infondata.

Infatti, per effetto della c.d. "pregiudiziale penale", di cui all'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, come modificato dal D.L. n. 103/2009, convertito in L. n.

141/2009, in materia di azione per il risarcimento del danno all'immagine della P.A. è stato stabilito che: "Il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale".

In tal modo, il legislatore ha subordinato la decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità per il danno all'immagine della P.A. al passaggio in giudicato della sentenza di condanna emessa dal Giudice penale; prima di tale momento, dunque, la Procura non potrebbe legittimamente proporre alcuna domanda risarcitoria nei confronti del soggetto interessato (v. ex multis, Corte dei Conti, Sez. I d'Appello, sent. n. 121/2018, Sez. III d'Appello, sent. n. 568/2017).

Orbene, nella fattispecie in esame, il procedimento penale a carico del Mo. si è concluso con la sentenza della Corte di Cassazione n. 42952 del 17/9/2019, depositata in cancelleria il 18/10/2019, avente autorità di cosa giudicata.

Pertanto, considerato che da tale ultima data decorreva il termine di prescrizione quinquennale, risulta evidente che l'invito a dedurre notificato al Mo. l'8/1/2024 così come il successivo atto di citazione sono stati tempestivi.

3. Il Collegio deve ora vagliare l'eccezione del Mo., secondo cui non dovrebbe tenersi conto della notizia diffusa dal Co. Ad., edizione on line del 27/5/2021, concernente una sentenza di condanna del Mo. ad anni 5 di reclusione, in quanto essa riguarderebbe un procedimento penale, peraltro non ancora definitivamente concluso, diverso da quello avente per oggetto la specifica vicenda del peculato da lui compiuto in Ae..

Tale eccezione è infondata e va rigettata.

Infatti, come precisato in udienza dal P.M., nel suddetto articolo di stampa si fa menzione anche della precedente condanna penale del Mo. per i fatti illeciti compiuti in seno ad Ae.; pertanto, tale documento risulta pertinente al presente giudizio, al fine di corroborare la tesi della Procura, secondo cui l'eco mediatica della vicenda relativa al peculato in Ae. persisteva ancora nel 2021, continuando a ledere l'immagine della Regione Marche.

4. Passando alla disamina delle questioni di merito oggetto del presente giudizio, il Collegio rileva che, secondo la prospettazione della Procura, i comportamenti illeciti e penalmente sanzionati, in quanto integranti il reato di peculato aggravato e continuato, tenuti dal Mo., in qualità di direttore generale dell'Ae. s.p.a., incaricata della gestione dell'aeroporto regionale "(Omissis)", ubicato in (Omissis), hanno anche leso direttamente l'interesse non patrimoniale della Regione Marche, socia di maggioranza assoluta della medesima, all'integrità della propria immagine ed alla propria onorabilità e credibilità dinanzi alla collettività.

In proposito, la Procura ha sottolineato che la vicenda delittuosa di cui si è reso protagonista il Mo. ed il correlativo procedimento penale, conclusosi con sentenza di condanna definitiva, hanno avuto una notevole risonanza mediatica, come dimostrato dai vari articoli di stampa, acquisiti agli atti.

4.1 Il Collegio reputa che la prospettazione della Procura sia giuridicamente fondata.

In proposito, va rammentato che il danno all'immagine, tradizionalmente inquadrato in termini di danno- evento, da ascrivere alla categoria del c.d. "danno esistenziale" (v. specificamente, sul punto, Corte dei Conti, SS.RR., sent. n. 10/2003/QM), rileva ex se nell'ambito della clausola generale di responsabilità, contenuta nell'art. 2043 del c.c.

Tale documento, anche ove non comporti una diminuzione patrimoniale diretta, è, comunque, suscettibile di valutazione economica (ex multis, Cass., SS.UU, sent. n. 8098/2007; Corte Conti, Sez. Riunite, sent. n. 10/2003/Q.M.).

Secondo la consolidata giurisprudenza, il danno all'immagine della P.A. consiste sostanzialmente in un detrimento del prestigio, della credibilità e dell'affidabilità di essa all'interno ed all'esterno della propria organizzazione, ingenerando nella collettività la convinzione che i comportamenti patologici, posti in essere da chi abbia agito per suo conto, costituiscano una caratteristica negativa usuale dell'azione amministrativa.

In base al combinato disposto dell'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, come modificato dal D.L. n. 103/2009, convertito in L. n. 141/2009, e dell'art. 51, comma 7, del Codice di giustizia contabile, due sono i presupposti che debbono congiuntamente sussistere per l'esercizio, da parte della Procura della Corte dei conti, dell'azione di responsabilità per danno all'immagine: deve trattarsi di un reato contro una Pubblica Amministrazione e il medesimo dev'essere stato accertato con sentenza del giudice penale passata in giudicato.

Orbene, nella fattispecie in esame sussistono entrambi tali presupposti, considerato che il Mo. è stato definitivamente condannato per il reato di cui all'art. 314 del c.p.

Il Collegio ritiene, inoltre, ampiamente provato che i comportamenti illeciti del Mo. abbiano leso l'immagine ed il prestigio della Regione Marche.

Infatti, tali comportamenti, consistiti nell'utilizzo di risorse finanziarie, provenienti prevalentemente dalla Regione Marche, per finalità egoistiche e sinanche voluttuarie e, dunque, esulanti da quelle istituzionali di pertinenza dell'Ae., consistenti nello svolgimento di un servizio di preminente interesse pubblico, quale la gestione dell'unico aeroporto regionale, avente importanza strategica essenziale per lo sviluppo sociale, economico e turistico del territorio marchigiano, hanno indubbiamente determinato anche un grave detrimento dell'immagine, del prestigio e della credibilità della stessa Regione, considerato che l'Ae. appariva dinanzi alla collettività come una "longa manus" dell'Amministrazione regionale e sostanzialmente come espressione della stessa, che ne deteneva la maggioranza assoluta del capitale e provvedeva ad erogarle, sulla base di apposite norme, ingenti finanziamenti per ripianarne le cospicue perdite di esercizio.

Può, quindi, ragionevolmente affermarsi che le condotte illecite del direttore generale Mo. abbiano ingenerato nella collettività un profondo senso di sfiducia anche nei confronti della Regione, considerata la vasta risonanza mediatica avuta dal procedimento penale a carico del Mo., come emerge dagli articoli di stampa versati in atti.

4.2. Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene, dunque, che risultino prive di pregio nell'ambito del presente giudizio le argomentazioni difensive del Mo., secondo cui, essendosi l'Ae. costituita come parte civile nell'ambito del procedimento penale, ne deriva che: "L'azione per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, eventualmente cagionati dai comportamenti del convenuto, è già stata esercitata all'interno del processo penale".

In proposito, il Collegio osserva come la Procura non abbia contestato al Mo. il danno causato all'immagine della società Ae., che ha trovato adeguata tutela mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, bensì quello arrecato alla Regione Marche, soggetto distinto ed anch'esso individuato come parte offesa in sede di rinvio a giudizio.

In sostanza, in sede penale è stato riconosciuto il diritto dell'Ae. s.p.a., ente di natura privatistica, costituitasi come parte civile, al risarcimento dei danni che le erano stati arrecati dal Mo.; nel presente giudizio si controverte, invece, dell'ulteriore e distinto danno che i comportamenti illeciti del Mo. hanno arrecato all'immagine ed al prestigio della Regione Marche, in qualità di Amministrazione pubblica socia di maggioranza assoluta dell'Ae..

In tale peculiare contesto, ugualmente non condivisibili risultano le ulteriori argomentazioni difensive del Mo., secondo le quali: "Le somme dovute per il danno non patrimoniale sono state anch'esse oggetto dell'atto transattivo stipulato, dinanzi al Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, tra il Mo. e l'Ae. s.p.a.", rientrando, quindi, nell'ambito dell'operazione di compensazione delle rispettive partite di dare/avere vantate dalle parti.

In proposito, va sottolineato che tale transazione ha riguardato, tra l'altro, il danno non patrimoniale subito dall'Ae. s.p.a., già oggetto di quantificazione nell'ambito del processo penale, e non quello all'immagine ed al prestigio della Regione Marche, che non ha partecipato alla stipula di alcun accordo transattivo con il Mo..

4.4 Passando alla determinazione del quantum risarcibile, il Collegio osserva che la Procura ha evidenziato che i reati di peculato, per i quali il Mo. è stato condannato in sede penale, si collocano temporalmente in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1-sexies della L. n. 20/1994, introdotto dall'art. 1, comma 62, della L. n. 190/2012, che, in relazione a fattispecie caratterizzate da indebito arricchimento, ha previsto, ai fini della determinazione dell'onere risarcitorio per il danno all'immagine, il parametro presuntivo pari al "doppio delle utilità percepite".

Ciò premesso, il P.M. ha sostenuto che l'onere risarcitorio da porsi a carico del Mo. per il danno non patrimoniale arrecato all'immagine della Regione Marche va, quindi, determinato, in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 del c.c.

A tal fine, dovrebbe tenersi conto:

in primo luogo, della natura e della gravità del reato (peculato) per il quale il Mo. è stato condannato in sede penale, della carica apicale da lui ricoperta (direttore generale dell'Ae.), delle modalità caratterizzanti i fatti illeciti in questione, della loro reiterazione nel tempo (periodo 2009/2012), della notevole risonanza mediatica che essi avevano avuto durante il procedimento penale;

in secondo luogo, dell'ammontare delle utilità che sarebbero state dal medesimo percepite, ammontanti a circa € 52.000,00 (v. prospetto riassuntivo allegato all'atto di citazione);

in terzo luogo, della percentuale media di partecipazione della Regione Marche al capitale sociale dell'Ae., pari a circa il 60%, con riferimento all'arco temporale in cui si è svolto il procedimento penale.

Pertanto, la Procura ha chiesto la condanna del Mo. al pagamento in favore della Regione Marche della somma di € 31.200,00, ossia in misura pari al 60% dell'importo delle utilità che il medesimo avrebbe indebitamente conseguito.

Pur ravvisando, per le ragioni sopra esposte, la sussistenza del danno all'immagine della Regione, il Collegio ritiene, tuttavia, non congrua la quantificazione dell'onere risarcitorio prospettata dalla Procura.

In proposito, va rammentato che con statuizione giudiziale passata in giudicato, emessa nel procedimento penale a carico del Mo., il danno patrimoniale derivato dai comportamenti illeciti da lui tenuti, integranti il reato di peculato, è stato stimato in € 15.000,00.

Pertanto, il Collegio ritiene che a quest'ultimo valore, e non a quello di € 52.000,00, indicato nell'atto di citazione, debba farsi riferimento per l'individuazione dell'importo delle "utilità illecitamente percepite", costituente uno dei parametri con cui quantificare in via equitativa, secondo la prospettazione dello stesso P.M., l'onere risarcitorio da porsi a carico del Mo. per il danno arrecato all'immagine della Regione Marche.

Ne consegue che, tenuto conto della natura e della gravità del reato (peculato continuato) per il quale il Mo. è stato condannato in sede penale, della carica apicale da lui ricoperta (direttore generale dell'Ae.), delle modalità caratterizzanti i fatti illeciti in questione, della loro reiterazione nel tempo (periodo 2009/2012), della risonanza mediatica che essi avevano avuto durante il procedimento penale, del valore delle utilità percepite dal Mo. (€ 15.000,00, come definitivamente accertato all'esito del giudizio penale), della percentuale media di partecipazione della Regione Marche al capitale sociale dell'Ae., pari a circa il 60%, con riferimento all'arco temporale in cui s'è svolto il procedimento penale, l'onere risarcitorio a carico del Mo. può essere congruamente determinato, in via equitativa, in € 9.000,00.

In proposito, il Collegio ritiene non condivisibile l'eccezione difensiva, secondo cui al momento del passaggio in giudicato della condanna penale, per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 42952, pubblicata il 18/10/2019, la quota posseduta dalla Regione Marche nel pacchetto azionario dell'Ae. s'era ridotta all'8,5%, a seguito della cessione, avvenuta il 29/7/2019, ad una società privata della quota del 91,5%.

Infatti, come evidenziato dalla Procura, l'irrevocabilità della sentenza penale di condanna costituisce presupposto processuale previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione di responsabilità per danno all'immagine, mentre tale lesione è venuta progressivamente a concretizzarsi per effetto del coinvolgimento, con correlativa risonanza mediatica, del Mo. nelle varie fasi del procedimento penale, in cui è stato imputato per reati di peculato.

In tale contesto e per le medesime ragioni non può assumere alcuna significativa rilevanza, ai fini dell'esclusione della sussistenza del danno all'immagine ed al prestigio della P.A. dinanzi alla collettività, la circostanza che la Regione abbia venduto nel luglio 2019 ad una società privata gran parte del pacchetto azionario dell'Ae..

5. Conclusivamente, il Collegio ritiene che Mo. Ma. Debba essere condannato al pagamento in favore della Regione Marche della somma di € 9.000,00 (comprensiva di rivalutazione monetaria), da maggiorarsi degli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico della parte condannata.

**PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando:

**CONDANNA**

Mo. Ma. al pagamento in favore della Regione Marche della somma di € 9.000,00, da maggiorarsi degli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo del credito erariale.

Il Mo. è, altresì, condannato alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato, liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.

Il Giudice Estensore

Giuseppe Vella

Il Presidente

Valter Camillo Del Rosario